

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 22 novembre 2024, n. 772

[ID VIP 12986] - Parco eolico denominato "GRAVINA IN PUGLIA", composto da 10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: GAMMANRG S.R.L.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante "codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., "Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante "Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione";
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere temperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 158862 del 02.09.2024, acquisita in data 03.09.2024 al prot. n. 425194 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 434308 del 09.09.2024 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 434981 del 09.09.2024, con la quale il Comune di Gravina in Puglia ha espresso parere contrario;
- nota prot. n. 511633 del 18.10.2024, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha formulato le osservazioni ivi indicate;

LETTI, infine, i contributi inerenti alla procedura in oggetto e pubblicati sul portale istituzionale del M.A.S.E.;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito non favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 12986, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco eolico denominato "GRAVINA IN PUGLIA", composto da 10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW, per una potenza complessiva di 66 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA), in oggetto epigrafato, proposto dalla società "GAMMANRG" S.r.l., tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Scheda Istruttoria ID_VIP 12986.pdf - 0990801722aa237a5acd8d48f69e24539156a224bce131f4b1709a87fb5874e0

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto
ID_VIP 12986

Tipologia di progetto	Impianto Eolico
Potenza	Potenza complessiva d'impianto pari a 66,00 MW (10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW)
Ubicazione	Comune di Gravina in Puglia (BA)
Proponente	GAMMANRG S.r.l.

L'impianto eolico, denominato "GRAVINA IN PUGLIA", è costituito da **10 aerogeneratori di potenza nominale pari a 6,6 MW**, per una **potenza complessiva di 66 MW**, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA). In particolare il sito di intervento si sviluppa nella parte Nord e Nord-Est del territorio comunale di Gravina in Puglia, in un contesto pianeggiante ad un'altitudine di circa 400 m slm e la distanza minima dal mare si attesta su circa 50 Km. I terreni sui quali si intende realizzare il parco eolico sono tutti di proprietà privata.

Alcune torri verranno collegate tra di loro in entra-esce mediante cavidotto a 36 kV, tutte verranno collegate sempre mediante cavidotto interrato a 36 kV ad una cabina di raccolta e smistamento. L'allacciamento alla RTN prevede una nuova stazione elettrica Terna di trasformazione a 150/36 kV, ubicata nel comune di Gravina in Puglia (BA), da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380/150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 380 kV "Genzano 380 – Matera 380".

Nella tabella che segue si rappresentano, le coordinate geografiche DMS, così come riportate nella documentazione in atti, degli aerogeneratori identificati come GP01 - GP02 – GP03 – GP04 – GP07- GP08- GP09-GP10, con annesse piazzole e relativi cavidotti di interconnessione interna e i riferimenti catastali.

Aerogeneratore	Comune	Foglio	Particella	Latitudine	Longitudine
GP01	Gravina in Puglia	38	160	40.888237°	16.269487°
GP02	Gravina in Puglia	38	237	40.891952°	16.278848°
GP03	Gravina in Puglia	39	4	40.895332°	16.299426°
GP04	Gravina in Puglia	40	134	40.897521°	16.309795°
GP05	Gravina in Puglia	33	74	40.898460°	16.325605°
GP06	Gravina in Puglia	33	184	40.891962°	16.334288°
GP07	Gravina in Puglia	51	94	40.881760°	16.349948°
GP08	Gravina in Puglia	40	121	40.888343°	16.319696°
GP09	Gravina in Puglia	40	7	40.889426°	16.310187°
GP10	Gravina in Puglia	52	496	40.869662°	16.315473°

Tabella 1 – Coordinate geografiche DMS e riferimenti catastali degli aerogeneratori

In questa verifica istruttoria le coordinate geografiche sono state convertite e riportate come coordinate WGS84 – UTM zone 33N UTM nella tabella di seguito.



Figura 1 – Inquadramento su ortofoto con coordinate WGS84 – UTM zone 33N UTM

Aereogeneratori	UTM WGS84 33 N Est (m)	UTM WGS84 33 N Nord (m)
GP01	606947.21,	4527126.05
GP02	607729.82	4527549.94
GP03	609457.77	4527950.70
GP04	610327.60	4528206.72
GP05	611657.77	4528331.02
GP06	612400.17	4527620.78
GP07	613736.87	4526508.47
GP08	611176.97	4527200.39
GP09	610374.07,	4527308.58
GP010	610852.36	4525121.23

Tabella 2 – Coordinate geografiche WGS84 – UTM zone 33N



Figura 2 – Inquadramento su ortofoto e particolare catastale aerogeneratori

L'impianto ricade nell'ambito territoriale N.6 della **"Alta Murgia"**, interessando la figura de **"La Fossa Bradanica"**.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel PRG del Comune di Gravina in Puglia, infatti, gli aerogeneratori GP01, GP02, GP03, GP04, GP05, GP06, GP07, GP08, GP09, GP010, ricadono all'interno della **zona E1 – zone rurali**.

IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto **NON RICADE** nelle casistiche di cui all'art. 20, co.8, D. Lgs.199/2021, in quanto:

- **Let. a)** – Nell'area in esame **non sono presenti impianti che utilizzano già la stessa fonte energetica e l'impianto si configura come nuova realizzazione.**

- **Let. b)** – L’opera di intervento **non ricade** in un sito oggetto di bonifica;
- **Let. c)** – Il territorio previsto per il progetto **non si sovrappone**, né completamente né in parte, a cave o miniere dismesse, non riqualificate, abbandonate o in stato di degrado ambientale;
- **Let. c bis)** – Il sito previsto per il progetto **non è situato** su terreni o strutture che rientrano nelle proprietà di Ferrovie dello Stato Italiane, enti responsabili di infrastrutture ferroviarie, o entità che detengono concessioni autostradali;
- **Let. c bis 1)** – Il sito designato per il progetto **non si trova** all’interno delle aree e delle strutture gestite dalle autorità aeroportuali, comprese quelle situate nei confini degli aeroporti situati sulle isole minori, come specificato nell’allegato 1 del decreto emanato dal Ministro dello sviluppo economico in data 14 febbraio 2017, a condizione che siano effettuate le opportune verifiche tecniche da parte dell’ENAC;
- **Let. c ter)** – Il progetto **non riguarda** la realizzazione di un impianto fotovoltaico né di un impianto a biomassa;
- **Lettera c quater)** – L’area d’impianto **non rientra** nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del D. Lgs. 42/2004 e il progetto **rientra** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, nel buffer di 3 km, ai sensi della Parte seconda e dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo dei beni culturali parte III (lett. c quater).




Figura 3 – Rete Tratturi

N. riferimento	Qualifica	Denominazione	Comune	Classe
21	Tratturo	Melfi- Castellaneta	Castellaneta	A

Tabella 2 - Rete dei tratturi: Classificazione Rete Tratturi

Si precisa che, dalla verifica è evidente che in prossimità dell’aereogeneratore GP10 (a meno di 200 m) è presente il **Fiume Fosso Dolce Canto cod: BA 0012** (Fiumi, torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna- D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii., art. 142, comma 1, lettera c (ex L. 431/85). Tale vicinanza risulta essere degna di nota e di ulteriori verifiche.




Figura 4 – Stralcio PPTR- 6.1.2 Componenti idrologiche

❖ L'idoneità dell'area non è affermata ai sensi dell'art.20 co.8 lett. c-quater).

NON IDONEITA' DELL'AREA

Verifiche ai sensi del RR 24/2010 – Aree non Idonee

L'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

In ottemperanza all'Allegato 2 del Regolamento Regionale 24/2010, che comprende la classificazione delle tipologie di impianti per l'individuazione dell'inidoneità (tratta dalla Tabella 1 del Decreto del 10 settembre 2010), l'intervento è classificato come un parco eolico, specificamente nella **categoria E.4** da cui **P_TOT >1.000 kW**.

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE	Regolamento Regionale n.24/2010- Aree non idonee		Opere di progetto	Area buffer [m]
Zone IBA		<input checked="" type="checkbox"/>	GP05, GP06 e GP07	5.000
Aree tutelate per legge (art. 142 D. Lgs.42/'04)	Territori costieri fino a 300 m	<input type="checkbox"/>		300
	Territori conterminati ai laghi sino a 300 m	<input type="checkbox"/>		300
	Fiumi Torrenti e corsi d'acqua fino a 150 m.	<input type="checkbox"/>		150
	Boschi con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
	Zone archeologiche con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
	Tratturi con buffer di 100 m.	<input type="checkbox"/>		100
	Ambiti Territoriali Estesi B (ATE B)	<input type="checkbox"/>		-
Segnalazioni Carta dei Beni con buffer di 100 m		<input checked="" type="checkbox"/>	GP05	100
Coni visuali istituiti con le Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 17 Allegato 3				
fino a 4 Km	Coni visuali (4 Km)	<input type="checkbox"/>		4.000
	Zone interne ai coni (4 Km)	<input type="checkbox"/>		4.000
fino a 6 Km	Coni visuali (6 Km)	<input type="checkbox"/>		6.000
	Zone interne ai coni (6 Km)	<input type="checkbox"/>		6.000

fino a 10 Km	Coni visuali (10 Km)	<input checked="" type="checkbox"/>	GP07 e GP10	10.000
	Zone interne ai coni (10 Km)	<input checked="" type="checkbox"/>	GP07 e GP10	10.000
Versanti (20%)		<input type="checkbox"/>	Assenti ma si segnala la vicinanza con GP05 e GP10	
Ulteriori Siti: Area Pede- murgiana – Fossa Bradanica		<input checked="" type="checkbox"/>	tutti gli aereogeneratori tranne GP01	-
Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità		<input type="checkbox"/>		-

Tabella 3 - RR 24/2010 – Aree non Idonee



Figura 5 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia

Per quanto riguarda le aree I.B.A., l’area di impianto **ricade** nel Buffer di 5000 m dell’IBA 135. In particolare gli aerogeneratori GP05, GP06 e GP07 distano circa 1 Km dall’ area IBA il più vicino, l’aereogeneratore GP07 dista 0,942 Km, mentre un limitato tratto del cavidotto interrato su viabilità esistente, in prossimità della stazione Terna, risulta adiacente alla perimetrazione del parco del Bosco Difesa Grande.




Figura 6 – Stralcio aree su cartografia I.B.A. buffer 5000 m

Per quanto riguarda i versanti, l'area di impianto e in particolare gli aereogeneratori non ricadono nel tematismo dei Versanti ma si precisa che gli aereogeneratori GP05 e GP10 sono prossimi allo stesso come si evidenzia nella figura di seguito.




Figura 7 – Stralcio aree non idonee FER Regione Puglia e particolare “Versanti” e aereogeneratore GP05

L'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come *non idonee* ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.

In riferimento alle opere di connessione, si precisa che, le stesse interessano alcuni tematismi relativi a ulteriori contesti paesaggistici (UCP) individuati dal vigente PPTR, ai sensi lett. e), del co. 1 dell'art. 143 del D. Lgs. n. 42/2004. Il tracciato del cavidotto interferisce direttamente con il Tratturo Melfi - Castellaneta n.21 classe A reintegrato. Il percorso del cavidotto sarà realizzato sotto strade esistenti e gli attraversamenti saranno realizzati attraverso l'utilizzo della tecnica di posa in TOC.

MODALITÀ DI INSERIMENTO DELL'IMPIANTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO (del D.M. 10-9-2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili Parte IV paragrafo 16 - Criteri generali)

Riguardo all'adeguata integrazione dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, come specificato al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, viene presentata un'analisi sui seguenti criteri, ritenuti fattori chiave per un giudizio favorevole sui progetti.

Punto 16.1:

- L'analisi dei documenti forniti evidenzia che le società di ingegneria “LEONARDO ENGINEERING SRL” che ha supportato il proponente nella predisposizione del progetto **non è dotata** di un sistema di gestione qualità e ambiente certificato secondo le norme UNI-EN ISO 9001:2015 e UNI-EN ISO 14001:2015.
Un controllo effettuato sulla pagina web: https://services.accredia.it/ppsearch/accredia_companymask_remote.jsp?ID_LINK=1739&area=310 conferma la non adesione del Progettista agli standard internazionali per i sistemi di gestione della qualità (ISO 9001) e per i sistemi di gestione ambientale (ISO 14001 e/o EMAS).
- Il progetto è **ricompreso** nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), nella tipologia elencata nell'Allegato I-bis alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006, al punto 1.2.1 denominata “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di

bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” ed anche nella tipologia elencata nell’Allegato II oppure nell’Allegato II-bis. L’impianto rientra tra gli “impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW”.

L’impianto, pertanto, **prevede** la valorizzazione dei potenziali energetici delle varie fonti rinnovabili presenti sul territorio e la loro capacità di sostituire le fonti energetiche fossili con la produzione di energia da fonte eolica di macro-generazione on-shore.

- c) **Il progetto prevede** il ricorso a criteri progettuali volti a ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili in quanto il proponente, negli elaborati, riporta i criteri di definizione delle alternative progettuali e localizzative, e della limitata frammentazione indotta del suolo dichiarando che la viabilità di servizio ripercorrerà il più possibile la viabilità esistente e i collegamenti tra le singole parti dell’impianto saranno fatti in modo da non determinare un consumo di suolo;
- d) **il progetto non prevede** il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche.
- e) l’impianto **non è integrato** nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale. Per quanto riguarda l’uso del suolo, l’area interessata dal posizionamento delle turbine è classificata come superficie agricola, ed è caratterizzata come **cod. 2.1.1 Seminativi in aree non irrigue** che tra le aree agricole prevalgono nettamente rispetto alle colture permanenti, ai prati stabili e alle zone agricole eterogenee.
- f) Esaminata la documentazione il progetto **non riguarda** la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi.
- g) Dagli elaborati di progetto **non si evincono** iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini attraverso comunicazione e informazione anticipata sull’autorizzazione e sull’implementazione degli impianti, così come l’organizzazione di programmi formativi per il personale e le maestranze in arrivo.
- h) L’effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse, **non è applicabile** al caso di specie, in quanto tale aspetto non risulta pertinente all’impianto oggetto di valutazione.




Figura 8 – Carta uso del suolo 2011

Punto 16.2:

Il progetto risponde parzialmente ai requisiti di cui al punto precedente che nell’insieme garantirebbero le politiche di promozione da parte della regione e dell’amministrazione centrale.

Punto 16.3:

Gli aerogeneratori di progetto avranno un’altezza massima totale H_t (al tip della pala) pari a 200 m ($H_t = H + D/2$).

- ✓ **Con riferimento all’ All. 4:**

Impatto sul paesaggio

Al fine di ridurre l’impatto visivo sull’ambiente in cui si colloca l’impianto, le linee guida definiscono

- **Distanza minima tra parchi eolici di 50 volte l’altezza massima della turbina più vicina (per evitare l’effetto selva);**

In riferimento alla distanza minima tra parchi eolici ($50 * HA = 50 * 200 m = 10000 m$). Il requisito non è soddisfatto. Per quanto concerne gli impatti cumulativi, il territorio agricolo interessato dalla realizzazione dell'impianto, risulta già interessato da impianti FER sia eolici che fotovoltaici, esistenti e autorizzati e in fase di approvazione.




Figura 9 – Impianti FER e Area Buffer 10 Km - Impatto Cumulativo

- **Distanza minima tra aerogeneratori di 5-7 volte il diametro dell'aerogeneratore in direzione del vento prevalente e 3-5 in direzione perpendicolare;**

La distanza minima tra aerogeneratori dovrebbe essere pari a 510 (m. 170 x3) e pari a 850 (m 170 x 5). Il proponente dichiara che è sempre garantita almeno una distanza minima tra gli aerogeneratori di c.ca 600 m quindi 4 diametri. Il requisito è soddisfatto ma non verificabile.

- **Rispetto dei caratteri geomorfologici e dei profili orografici**

Il proponente ritiene che gli interventi di progetto, non modificano i lineamenti geomorfologici delle aree individuate, se non limitatamente per le aree di piazzola. Il requisito è soddisfatto ma non verificabile.

- **Trattamento delle superfici delle strade di collegamento con materiali locali evitando l'asfalto;**

Il proponente dichiara di realizzare la finitura della pavimentazione stradale con misto granulare stabilizzato e conglomerato bituminoso per il piano carrabile. Il requisito non è soddisfatto.

- **Interramento dei cavidotti;**

Il progetto soddisfa il requisito, infatti, è prevista la costruzione di cavidotti interrati per la futura posa in opera di cavi MT, interrati ad una profondità di 1,2 m.

- **Scelte cromatiche adatte al luogo e vernici antiriflettenti;**

Il proponente ha previsto la colorazione degli aerogeneratori con vernici antiriflettenti di color grigio chiaro. Il requisito è soddisfatto.

- **Privilegiare l'inserimento in paesaggi già compromessi ad es. di tipo industriale, quando si opera in contesti urbanizzati.**

Il proponente riporta i valori da attribuire agli elementi territoriali che hanno subito una variazione del loro stato originario a causa dell'intervento dell'uomo, il quale ne ha modificato l'aspetto in funzione dei propri usi. Il requisito non è soddisfatto.

- **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Al fine di ridurre l'impatto degli impianti eolici sulla vegetazione, sugli ecosistemi e sulla flora, le linee guida definiscono di:

- **Minimizzare le modifiche dell'habitat sia in fase di cantiere che durante l'esercizio;**

il proponente dichiara che la perdita e l'alterazione di habitat è bassa in virtù dell'interessamento quasi esclusivo di aree agricole, peraltro in proporzione pressoché trascurabile rispetto alla loro estensione nell'area vasta; prevede la realizzazione di appezzamenti o strisce di terreno destinate a prati stabili a margine delle aree sottoposte agli interventi di compensazione del consumo di suolo. Inoltre, dichiara che proporrà l'installazione di Carnai per il sostegno delle popolazioni di uccelli necrofagi e l'installazione di piattaforme di alimentazione (mangiatoie). Il requisito è soddisfatto.

- **Contenere i tempi di costruzione per ridurre l'impatto sull'ambiente;**

il proponente prevede 4 fasi principali per la realizzazione dell'opera e che i tempi saranno indicati a partire dall'operatività della fase di attuazione del progetto. Il requisito non è soddisfatto.

- **Ridurre l'uso delle nuove strade realizzate per gli impianti, riservandole esclusivamente alle attività di manutenzione e chiudendole al pubblico;**

Il requisito è soddisfatto. Il proponente riporta che i tratti di strada di nuova realizzazione saranno esigui e si limiteranno al collegamento delle piazzole degli aerogeneratori con le strade esistenti oltre ad adeguamenti necessari alla movimentazione dei trasporti eccezionali.

- **Utilizzare aerogeneratori con torri tubolari, bassa velocità di rotazione delle pale e privi di tiranti;** *il requisito è soddisfatto. L'aerogeneratore eolico ad asse orizzontale è costituito da una torre tubolare in acciaio che porta alla sua sommità la navicella, all'interno della quale sono alloggiati l'albero di trasmissione lento, il moltiplicatore di giri, l'albero veloce, il generatore elettrico ed i dispositivi ausiliari.*

- **Ripristinare la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere e restituire le aree non più necessarie alle condizioni iniziali. In caso di impossibilità, avviare un piano di recupero ambientale;** *il requisito è soddisfatto. Sono previste opere di recupero ambientale relativamente al ripristino delle aree di terreno temporaneamente utilizzate in fase di cantiere per una loro restituzione alla utilizzazione agricola riducendole il più possibile, pertanto, sarà garantita la manutenzione delle opere di verde per un periodo di un anno dal termine delle operazioni di ripristino.*

- **Inserire eventuali interruttori e trasformatori all'interno della cabina;**

il requisito è soddisfatto.

- **Applicare accorgimenti nella colorazione delle pale per aumentare la percezione del rischio da parte dell'avifauna;**

Il requisito è soddisfatto. È previsto un sistema di segnalazione notturna per la segnalazione aerea. Tale equipaggiamento consiste nell'utilizzo di una luce di colore rosso intermittente da installare sull'estradosso della navicella dell'aerogeneratore mentre la segnalazione diurna consiste nella verniciatura della parte estrema della pala con tre bande di colore rosso ciascuna di 6 m per un totale di 18 m.

- **Interrare o isolare le linee elettriche a bassa e media tensione. Per quelle ad alta tensione, prevedere spirali o sfere colorate.**

il requisito non è verificabile.

- **Adottare tutti gli accorgimenti tecnici possibili durante la fase di cantiere per ridurre al minimo la dispersione di polveri nel sito e nelle aree circostanti.**

il requisito è soddisfatto. Durante la fase di costruzione/dismissione saranno adottate norme di pratica comune e, ove richiesto, misure a carattere operativo e gestionale.

Impatti delle sorgenti sonore e interferenza elettromagnetica

Al fine di ridurre l'impatto dovuto al rumore emesso dagli impianti eolici e l'interferenza elettromagnetica, le linee guida definiscono:

- **Utilizzare aerogeneratori a bassa velocità con profili alari ottimizzati;**

il requisito è soddisfatto con utilizzo di wtg con basse velocità di rotazione (< 15 rpm).

- **Utilizzare linee interrare con una profondità minima di 1 metro, protette e accessibili nei punti di giunzione, e segnalate adeguatamente;**

il requisito è soddisfatto; tutte le linee elettriche interrare sono ad una profondità di 1,2 m, protette e segnalate.

- **Mantenere una distanza adeguata dagli aerogeneratori alle sorgenti di segnali di radioservizio per evitare interferenze;**

- **Posizionare il trasformatore all'interno della torre dell'aerogeneratore, dove possibile.**

Il requisito è soddisfatto.

Impatto sul territorio e sulla geomorfologia – Interferenze con le componenti antropiche

Al fine di ridurre l'impatto sul territorio e con le componenti antropiche presenti sull'ambiente in cui si colloca l'impianto, le linee guida definiscono:

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitativa munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, non inferiore ai 200 m.**

Il requisito è rispettato; il proponente riporta che la distanza minima di ciascun aerogeneratore da edifici abitativi è pari alla gittata massima che si ottiene in caso di rottura di organi rotanti.

- **una minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti non inferiore a 6 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore.**

Il buffer è pari a 1200 metri dai centri abitati (altezza massima dell'aerogeneratore pari a 200 m). Il requisito è rispettato (più di 1,2 Km dal centro abitato di Cerignola).

Rischio incidenti

Al fine di ridurre il rischio incidenti, le linee guida definiscono che:

- **la distanza di ogni turbina eolica da una strada provinciale o nazionale debba essere superiore all'altezza massima dell'elica comprensiva del rotore e comunque non inferiore a 150 m dalla base della torre.**

Il requisito non è soddisfatto. Il proponente nella documentazione non fornisce i dati per calcolare e verificare la distanza degli aerogeneratori dalle strade provinciali e statali;

- **la distanza di ogni turbina eolica dai fabbricati debba essere almeno pari alla gittata massima dell'aerogeneratore. Ogni abitazione ed edificio preso in considerazione deve ricadere al di fuori di questo raggio di azione.**

Il proponente ha valutato il valore della gittata massima di un frammento risulta essere pari a 209,72 m. Il requisito è soddisfatto.

Punto 16.4:

Si sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Dalla documentazione in atti e come risulta dalla carta dell'uso del suolo, l'impianto eolico ricade principalmente in un comprensorio agricolo.

Dalla documentazione in atti non è possibile verificare uno studio e/o sopralluoghi su eventuali interferenze con colture di pregio nell'area circostante di 500 metri dall'impianto, così come non è riportata alcuna documentazione per accertare la presenza, nella zona progettuale e nell'areale di progetto, di querce monumentali e/o oliveti considerati monumentali come definito dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" e la presenza di muretti a secco.

Punto 16.5:

Il progetto del parco eolico prevede alcune misure di mitigazione e compensazione sia in fase di cantiere che in fase di esercizio e dismissione con l'obiettivo di integrarsi nel territorio, ridurre al minimo gli impatti e, nella migliore delle ipotesi, eliminarli totalmente.

Le azioni progettuali direttamente utilizzate per rendere ancor meglio compatibile l'intervento riguardano diversi interventi di mitigazione che interessano il parco eolico, nella documentazione viene riportato che, al fine di mitigare gli impatti su **suolo e sottosuolo**, il proponente intende ripristinare le aree di terreno temporaneamente utilizzate in fase di cantiere con un'azione di ripristino e consolidamento del manto; interrare i cavidotti e gli elettrodotti lungo le strade esistenti in modo da non occupare suolo agricolo o con altra destinazione. Al fine di diminuire gli impatti sull'**atmosfera** sia in fase di cantiere che in fase di dismissione, si provvederà all'umidimento dei materiali polverulenti, alla corretta gestione dell'accumulo materiali e del traffico veicolare.

In riferimento agli impatti su **flora e vegetazione e fauna e avifauna** verrà ripristinata il più possibile la vegetazione eliminata durante la fase di cantiere per esigenze lavorative; le aree non necessarie alla gestione dell'impianto saranno oggetto di rinaturalizzazione, verranno restituite le aree, quali piste, stoccaggio materiali etc., impiegate nella fase di cantiere e non più utili nella fase di esercizio; si prevede la riprofilatura e il raccordo con le aree adiacenti, oltre al riporto di terreno vegetale per la riconquista delle pratiche agricole, verrà impiegato ogni accorgimento utile a contenere la dispersione di polveri in fase di cantiere, il proponente prevede la realizzazione di appezzamenti o strisce di terreno destinate a prati stabili, per favorire la nidificazione e foraggiamento di diverse specie, appartenenti soprattutto ai passeriformi. Tale intervento potrà essere effettuato a margine delle aree sottoposte agli interventi di compensazione del consumo di suolo. Tale misura trova la sua giustificazione nel fatto che le aree agricole sottoposte a gestione intensiva tendono a perdere biodiversità a causa della eccessiva semplificazione del paesaggio agricolo e dell'inquinamento. Inoltre, dichiara che proporrà l'installazione di Carnai per il sostegno delle popolazioni di uccelli necrofagi e l'installazione di piattaforme di alimentazione (mangiatoie). Si ritiene che le modalità di intervento sopra descritte risultano carenti nella documentazione per la componente biodiversità (flora, fauna, ecosistemi) e non permettono di valutare la efficienza delle stesse misure di mitigazione con le necessità di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

CONCLUSIONI

L'impianto eolico, denominato "GRAVINA IN PUGLIA", è costituito da **10 aerogeneratori**, ciascuno di **potenza nominale pari a 6,6 MW** per una **potenza complessiva di 66 MW** da realizzarsi nel Comune di Gravina in Puglia (BA) incluse le opportune opere di connessione alla RTN.

Alla luce degli elementi esaminati e della documentazione progettuale fornita, si evidenziano i seguenti punti:

1. L'impianto ricade sempre in **zona a destinazione agricola**. Con riferimento al Piano Regolatore Generale del comune di Gravina in Puglia, infatti, gli aerogeneratori GP01, GP02, GP03, GP04, GP05, GP06, GP07, GP08, GP09, GP010, ricadono all'interno della **zona E1 – zone rurali**.
2. **L'idoneità del sito non è confermata ai sensi del D. Lgs. n.199/2021 art. 20, comma 8, lett. C-quater**. L'area di impianto rientra nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela, nel buffer di 3 km, ai sensi della Parte seconda e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo dei beni culturali parte III (rete Tratturi: N.21 Tratturo Melfi- Castellaneta – Classe A) (lett. c quater)
3. **L'area dell'impianto proposto ricade tra quelle indicate come non idonee ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010.**
4. Il progetto mira a minimizzare l'impatto sul territorio e massimizzare l'efficienza energetica, in linea con gli standard del DM 10-9-2010, punto 16, lettere b e c ma non mostra un'integrazione sia nella fase di realizzazione che di gestione dell'impianto e non prevede il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche,
5. Si ritiene che, dalla documentazione in atti, non è possibile analizzare, sufficientemente, la compatibilità del progetto con le esigenze di tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, in termini di misure di mitigazione e compensazione.
6. Gli aerogeneratori sono stati collocati in: **2.1.1 Seminativi in aree non irrigue**. Non è possibile verificare l'interferenza con colture di pregio nell'area circostante di 500 metri dall'impianto e non è possibile verificare, nei punti destinati alla costruzione degli aerogeneratori la presenza di muretti a secco. Non è verificato per gli ulivi e per le querce il carattere di monumentalità, come definito dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".